


Publicato il 26/10/2017

N. 06751/2017 REG.PROV.PRES.
N. 10044/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 10044 del 2017, proposto da Marcello Pisano, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino (cod. fisc.: DGSNTN86S21A509I), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura, avviata con nota prot. 2603 del 6.4.2017, "per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per n. 301 unità da assumere nell'anno 2017 nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" indetta al fine di scorrere la graduatoria del concorso indetto con decreto del Capo Compartimento n. 5140 del 6.11.2008;

- del verbale n. 5 del 18.7.2017 - non conosciuto - e del giudizio di non idoneità reso dalla Commissione medica nei confronti del Sig. Marcello Pisano per asserito “*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 03/10)*”;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco dei candidati dichiarati idonei all'assunzione nel Corpo dei Vigili del fuoco;
- ove occorra, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalle Commissioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'ammissione di n. 301 unità nel corpo dei vigili del fuoco;
- di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo – anche se ignoto – che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli accertamenti finalizzati all'assunzione in servizio nel corpo dei vigili del fuoco;

E CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura e alla rivalutazione da parte di diversa Commissione medica dell'effettiva acutezza visiva naturale del Sig. Marcello Pisano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione a notificare per pubblici proclami, presentata dal ricorrente in calce al ricorso, motivata in relazione alle obiettive difficoltà di reperire in tempo utile le necessarie informazioni per poter provvedere a notificare ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2°, cpa;

Ritenuto di poter accogliere la predetta istanza, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, riconducibili anche all'art.1 cpa;

Ritenuto che, in relazione alla presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi - atteso che, nella specie, si verte in relazione a questione concernente lo scorrimento di una graduatoria del 2008- sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito *web*

dell'intimata Amministrazione, di copia integrale del ricorso principale oltre che di copia della presente Ordinanza;

Ritenuto, altresì, che il deposito della prova del compimento del prescritto incumbente dovrà aver luogo entro i venti giorni successivi al compimento delle prescritte formalità;

Ravvisata l'opportunità di ordinare alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 cpa, il deposito, ai sensi dell'art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento rilevanti per l'istruttoria del presente giudizio;

Ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Sezione, il ricorso potrà essere, comunque, trattato alla prossima camera di consiglio del 15 novembre 2017;

P.Q.M.

accoglie la precitata istanza e, per l'effetto, autorizza, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, la notifica per pubblici proclami, nei sensi e nei modi di cui in parte motiva, ferma ed impregiudicata ogni decisione collegiale, sia in sede cautelare che di decisione definitiva.

Ordina incumbenti istruttori.

Fissa per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del 15 novembre 2017.

Onera la parte ricorrente del deposito della copia cartacea, obbligatoria ai sensi dell'art. 7, comma 4° del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, nei termini di cui all'art. 55, comma 5°, c.p.a.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma il giorno 26 ottobre 2017.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto, Avv. Antonio D'Agostino, in qualità di difensore del Sig. Marcello Pisano, attesto che la presente copia informatica dell'Ordinanza Presidenziale Tar Lazio, Roma, n. 6751/2017, estratta dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, è conforme all'originale telematico ivi pubblicato.